



Audizione del 14 febbraio 2022

Atto Senato n. 2505

5^a COMMISSIONE
(Programmazione economica, bilancio)

Conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

FAITA - FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ITALIANE DEI COMPLESSI
TURISTICO-RICETTIVI ALL'ARIA APERTA
VIA COLA DI RIENZO, 285 - 00192 ROMA
TEL. 06/32.11.10.43 - FAX 06/32.00.830



www.faita.it



Atto Senato n. 2505

Conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Audizione del 14 febbraio 2022

5^a COMMISSIONE - (Programmazione economica, bilancio)

INDICE DEL DOCUMENTO

Il turismo all'aria aperta e la situazione pandemica.....	3
Un comparto a volte dimenticato.....	5
Proposte emendative.....	7
<i>Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale</i>	7
<i>Irrilevanza catastale dei mezzi mobili di pernottamento installati all'interno delle strutture ricettive all'aria aperta</i>	8
<i>Inclusione dei mezzi mobili di pernottamento delle strutture ricettive all'aria aperta nelle misure di credito d'imposta e contribuzione a fondo perduto previste dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 - Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose</i>	11

Illustre Presidente, Onorevoli Senatori,

ringraziando la Commissione Bilancio del Senato per l'invito all'audizione sul *decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4*, alleghiamo un breve documento al fine di presentare alcune considerazioni sullo stato attuale del comparto turistico ricettivo all'aria aperta e formulare alcune proposte su temi di particolare interesse per le imprese.

FAITA-FEDERCAMPING

Faita-FederCamping rappresenta e tutela gli interessi e i diritti delle imprese Turistico Ricettive dell'Aria Aperta, è tra i soggetti fondatori di CONF TURISMO e aderisce alla CONF COMMERCIO ed all'EFCO, Organismo europeo di rappresentanza di settore.


La Federazione è firmataria del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Turismo, realizza servizi per le Associazioni Regionali (osservatorio congiunturale, studi e pubblicazioni, accordi e convenzioni) e coopera con loro per la soluzione delle problematiche locali.

IL TURISMO ALL'ARIA APERTA E LA SITUAZIONE PANDEMICA

Il turismo all'aria aperta è la seconda modalità turistico ricettiva in Italia dopo quella alberghiera, è costituita da oltre 2.600^{*1} imprese, che mettono a disposizione degli ospiti una capacità complessiva di oltre 1.300.000 posti letto^{*1}, e che hanno generato nel periodo pre-pandemico una media annuale di oltre 67 milioni di presenze^{*2} e 10 milioni di arrivi^{*2}.

Campeggi e villaggi sono la prima tipologia del cosiddetto “comparto extra-alberghiero”, superando per presenze nazionali e internazionali la soglia del 40% dell'intero flusso generato.

Presenze negli esercizi extra-alberghieri per tipo di esercizio e residenza dei clienti
Anno 2019, composizioni percentuali



Fonte: Istat, Indagine sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi (R)
(a) Altri esercizi ricettivi: ostelli per la gioventù, case per ferie, rifugi di montagna e altri esercizi ricettivi n.a.c.

*1 Elaborazione su dati ISTAT per l'anno 2019

*2 Elaborazione su dati ISTAT per il triennio 2017/2019

Numeri che evidenziano le grandi potenzialità del comparto, ma soprattutto le possibili prospettive di sviluppo che potrebbero innescarsi anche attraverso una visione prospettica delle Istituzioni.

La grave crisi sanitaria, sociale ed economica che ha travolto il nostro paese ha trascinato il comparto del turismo in un vortice devastante che ha spazzato via centinaia di imprese e migliaia di lavoratori, generando un vero e proprio stato di crisi nazionale.

Anche il comparto del turismo all'aria aperta ha subito un fortissimo impatto, in particolare in quelle zone d'Italia dove la percentuale di clientela straniera raggiungeva abitualmente numeri importanti, spesso pari ad oltre l'80 per cento, e che ha subito per questo, indiscutibilmente altissime perdite in termini di presenze e fatturato.

Il crollo dei fatturati derivanti dalla drastica diminuzione dei flussi turistici nazionali ed internazionali, l'insicurezza nella pianificazione gestionale, l'impossibilità di programmare con certezza le assunzioni del personale stagionale, sono solo alcune delle criticità che le imprese hanno dovuto affrontare in tutti questi mesi.

Parimenti però, il comparto turistico ricettivo all'aria aperta è sempre stato per definizione contraddistinto da un forte senso di libertà e indipendenza, articolato anche con modalità di fruizione individuale dei servizi di pernottamento, allineandosi perfettamente ai principi cardine previsti dalle misure di prevenzione e contenimento applicate nei casi di criticità epidemiologiche.

Le strutture ricettive del comparto sono infatti caratterizzate da:

- Grandi superfici mediamente da un minimo di 30.000 mq ad oltre 500.000 mq
- Densità media per ospite da un minimo di 40 mq ad oltre 100 mq.
- Offerta ricettiva anche per un turismo dotato di propri mezzi mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan e camper.
- Offerta turistico ricettiva con unità mobili di pernottamento quali maxi-caravan e mobil-home, a disposizione della clientela, attraverso unità abitative singole e indipendenti, completamente autonome e dotate di servizi sanitari e cucina, distribuite su ampi spazi e superfici.
- Servizi interni alla struttura di shopping e market alimentari.

Per queste caratteristiche, anche nella fase di emergenza sanitaria, le imprese turistico ricettive all'aria aperta hanno apportato, forti delle loro peculiarità, un altissimo valore aggiunto all'intera filiera turistica nazionale, agendo da veri e propri hub territoriali, garantendo flussi importanti, occupazione e sviluppo economico per i territori e l'indotto.

UN COMPARTO A VOLTE DIMENTICATO

In questi due lunghi anni gli imprenditori, gli operatori e gli addetti, non si sono sottratti alle loro responsabilità di soggetti economici, investendo nella sicurezza e nella qualità dei servizi erogati.

Le Imprese dell'Open Air italiano, considerate una vera e propria eccellenza europea e internazionale, hanno garantito a milioni di turisti, anche in questa fase di emergenza sanitaria, delle vacanze sicure, innovative e funzionali, rispondendo alla domanda di libertà, di aria aperta e di sostenibilità che ormai da tempo caratterizza i fruitori di questa tipologia di vacanza.

Purtroppo, non altrettanta è stata l'attenzione per il comparto del turismo all'aria da parte della politica, nelle misure predisposte a supporto, sostegno e sviluppo delle imprese.

Forse la scarsa conoscenza del settore, del suo inquadramento tra le strutture ricettive all'interno delle norme di carattere nazionale e regionale, ha generato nel migliore dei casi difficoltà di carattere interpretativo, in altri purtroppo la completa esclusione dalle misure di incentivi e sostegni.

Ci riteniamo particolarmente rammaricati nel constatare che con cadenza ciclica, la Federazione debba rappresentare le istanze per la legittimazione e il riconoscimento di un comparto che meriterebbe attenzione e sensibilità al pari di altre tipologie di ricettività, e che per ogni provvedimento emanato debbano seguire necessariamente interpretazioni giurisprudenziali o autentiche per acclararne l'applicazione anche alle imprese del turismo all'aria aperta.

Possiamo citare ad esempio i provvedimenti emanati all'inizio dell'emergenza pandemica, relativi alle modalità di apertura e sospensione delle attività produttive quando, grazie ai numerosi interventi di sensibilizzazione da parte della Federazione, si riuscì ad integrare nei vari provvedimenti emanati, seppur in ritardo, anche i codici 55.30 "Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte" a completamento dei CODICI ATECO di alloggio 55.1 e 55.2. Detti ritardi purtroppo generarono delle difficoltà per le imprese nelle attività di manutenzione e preparazione alle aperture stagionali.

Le medesime problematiche si sono ripetute anche per le successive misure di sostegno e agevolazione emanate a supporto delle imprese, tant'è che sono state necessarie alcune Circolari dell'Agenzie delle Entrate, ad esempio la nr. 14/E "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda – articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34" o la recentissima Circolare relativa alla "disciplina della rivalutazione e del riallineamento di cui all'art. 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla nella legge

13 ottobre 2020, n. 126, e della rivalutazione per i settori alberghiero e termale di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40”, per confermare anche l’inclusione dei Codici ATECO 55.2.10 e 55.30 nei diversi provvedimenti.

Ma per le misure di incentivi alle Imprese, si parte anche da più lontano.

Già dal Decreto attuativo del 12/2/2015 “Credito d’imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi” e “Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico” - del Decreto-legge 31/5/2014 n. 83, inspiegabilmente non si includeva tra i soggetti beneficiari della misura i campeggi e i villaggi turistici. Al riguardo fu presentata in data 21 marzo 2016 anche una interrogazione al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, e, nel corso degli anni successivi, numerose proposte emendative. Soltanto con la legge del 13 ottobre 2020 n. 126 di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, vennero ammesse anche le strutture ricettive all’aria aperta: ben cinque anni dopo.

Da ultimi, l’art. 7 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, per il quale relativamente alle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, inspiegabilmente nell'allegato I del presente decreto, non è presente il Codice Ateco 55.30 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, ma esclusivamente i codici Ateco di alloggio 55.1 e 55.2, e l’esclusione nell’elenco delle spese ammissibili relative all’Avviso pubblico del 23 dicembre 2021, recante “Modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche ai sensi dell’art. 1 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, per i mezzi mobili di pernottamento delle strutture ricettive all’aria aperta.

Per quanto esposto, ringraziando codesta rispettabile Commissione, rimaniamo a disposizione per tutti gli eventuali approfondimenti, documentazioni, o altre evidenze che possano permetterci di rappresentare al meglio il comparto del turismo all’aria aperta, le sue caratteristiche e peculiarità, sicuri che anch’esso potrà e dovrà contribuire con forza e determinazione, alla ripresa dell’intera filiera turistica nazionale nelle prossime, sicuramente non facili, ma soprattutto imprevedibili, stagioni.

PROPOSTE EMENDATIVE

In allegato alcune proposte di carattere emendativo riferite al DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*”, congiuntamente ad alcune richieste di risoluzione di alcune problematiche di particolare impatto per il comparto.

DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 - *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID 19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.*

Art. 7. Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

Nella 2 riga della tabella dell’allegato I di cui all’art 7 del presente decreto, le parole “55.10 e 55.20” sono sostituite con le parole “55.10, 55.20 e 55.30”

RELAZIONE

L’inserimento del codice ATECO 55.30 - *Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte*, si rende necessario ai fini dell’inclusione dell’esonero per i datori di lavoro dei settori di cui ai codici ATECO indicati nell’allegato I al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2015, dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del medesimo decreto legislativo.

Allo stato attuale i codici ATECO indicati, benché siano catalogati come settori TURISMO – Alloggio, riportano esclusivamente i codici ATECO

55.10 Alberghi e strutture simili

55.20 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni

non indicando anche il codice ATECO 55.30 - *Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte*

RELAZIONE TECNICA

L'estensione della misura non dovrebbe comportare ulteriori oneri derivanti dall'esonero contributivo concesso, in quanto le imprese del turismo all'aria aperta, probabilmente sono già state considerate all'interno della catalogazione dei dati presenti nell'archivi gestionali dell'INPS relativi alla fruizione della Cassa integrazione COVID-19, concesse ai sensi degli articoli 19, 21, 22 e 22 quater del DL n. 18/2020, e sui quali si è basata la previsione di stima delle minori entrate contributive derivanti dall'esonero del contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015 per i datori di lavoro appartenenti ai settori identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici riportati nell'allegato I che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa. Lo stesso risultato si avrebbe nel caso in cui ciò non fosse avvenuto, per l'esiguo numero complessivo di imprese possibili fruitrici della misura in considerazione della numerosità complessiva e della prevalenza del carattere stagionale.

IRRILEVANZA CATASTALE DEI MEZZI MOBILI DI PERNOTTAMENTO INSTALLATI ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

Nel corso degli ultimi anni il turismo En Plein Air ha registrato progressivamente una forte tendenza a privilegiare allestimenti mobili di pernottamento, denominati anche “case mobili e/o maxicaravan”: strutture mobili di pernottamento, dotate di meccanismi di rotazione e movimento, liberamente interscambiabili di posizione all'interno del campeggio.

Tali mezzi mobili sono installati in regime di edilizia libera, in conformità al d.P.R. n.380/2001, art. 3 comma 1, lett. e.5), nonché individuati quali manufatti leggeri in strutture ricettive all'aperto (roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni) e assimilati, anche dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 marzo 2018 – “Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.”. Le modalità installative sono inoltre regolamentate dalle leggi regionali disciplinanti le attività turistico ricettive all'aria aperta.

Con riferimento al decreto del Ministero delle Finanze del 2 gennaio 1998 n. 28, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare – Settore Servizi Catastali, con la circolare prot. 8292 del 27/05/2016, assoggetta, a nostro avviso impropriamente,

l'accatastamento dei mezzi mobili di pernottamento, richiamando in particolare l'art.2 comma 3, secondo cui "...sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituale".

La circolare, seppur già di dubbia interpretazione alla data di pubblicazione per la mancanza fondamentale delle condizioni di autonomia funzionale e reddituale (le installazioni sono posizionate all'interno di strutture turistiche ricettive gestite nel loro complesso, usufruendo complessivamente dell'intero servizio di ricettività e non autonomamente utilizzabili), è oggi, anche alla luce delle nuove norme sopravvenute nel corso di questi ultimi anni (sia di carattere nazionale che regionale), assolutamente incongruente.

In particolare, l'elemento caratterizzante della flessibilità nella mobilità e libera installazione da parte del gestore di attrezzature mobili per funzionalità e definizione, a volte anche di proprietà o gestione di soggetti terzi quali ad esempio Tour Operator, appare assolutamente contrastante con la rigidità delle procedure di accatastamento.

Invero, il combinato disposto del testo unico dell'edilizia e delle varie leggi di carattere regionale, permette al gestore della struttura ricettiva, la libera dislocazione dei mezzi mobili di pernottamento all'interno del perimetro della struttura stessa, permettendone la rimozione, la sostituzione o lo spostamento da una piazzola all'altra.

La questione è stata affrontata nella Seduta del 25 marzo 2021 dalla Conferenza delle Regioni, che ha approvato all'unanimità la proposta della Commissione Speciale Turismo e Industria Alberghiera, in materia di accatastamento delle case mobili, e con la quale la stessa Conferenza ha chiesto al Governo di non considerare i maxi-caravan/case mobili come beni immobili.

Il contrasto tra la flessibilità di alcune particolari installazioni, specificatamente normate, e la rigidità delle generali procedure di accatastamento, ha coinvolto in passato anche la categoria dei cosiddetti "imbullonati".

Infatti, con la pubblicazione della legge di Stabilità per il 2016 - Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, S.O. n. 70, tali manufatti sono stati esclusi dalla stima diretta e dal relativo singolo accatastamento, in quanto macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo dell'intera azienda.

Il principio applicato nel caso specifico, stabiliva che ai fini dell'inclusione della stima catastale, si dovevano escludere i macchinari, le attrezzature ed altri impianti, che presentavano

caratteristiche di amovibilità, nonché aventi la possibilità di essere smontati e ricollocati in altri luoghi produttivi mantenendone la loro funzionalità produttiva.

La fattispecie delle unità abitative mobili, rappresenta senz'altro la trasposizione di tali considerazioni dal mondo produttivo industriale a quello produttivo turistico.

Purtroppo, nonostante ciò, tutte le proposte emendative presentate in questi mesi, da ultimi la legge di bilancio e il decreto cosiddetto milleproroghe, hanno avuto esito negativo perché considerate dalla Ragioneria dello Stato onerose, in quanto disposizioni suscettibili di determinare effetti negativi sul gettito derivante da IMU e TASI, ivi compresa la quota Stato, con ulteriori oneri derivanti dal necessario ristoro dei Comuni interessati dal minor gettito conseguente alla disposizione.

Non volendo entrare nel merito del calcolo eseguito dalla Ragioneria dello Stato, che di principio ci appare singolare in quanto generato da una interpretazione erronea della norma, evidenziamo che le modalità di richiesta di accatastamento dei mezzi mobili di pernottamento, non sono uniformi e coerenti nelle diverse Direzioni Regionali e Uffici Provinciali del Catasto, ove in alcuni casi provvedono a rivalutare catastalmente le aree interessate (le cosiddette piazzole attrezzate), all'installazione di tali attrezzature.

La Federazione, pur manifestando la volontà di rendersi disponibile nel discutere sull'ipotesi di rivalutazione delle procedure di determinazione delle rendite catastali per le cosiddette "piazzole attrezzate", definite quali aree attrezzate dotate di reti tecnologiche idriche, elettriche e fognarie, idonee ad installare tali mezzi mobili di pernottamento, al fine di "compensare" ipotetici effetti negativi sul gettito, evidenzia come tale rivalutazione comporterebbe ulteriori oneri finanziari alle Imprese già gravemente colpite dagli effetti della pandemia.

Proposta emendativa

Art. 1, comma 21 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 - Irrilevanza catastale manufatti strutture ricettive all'aperto.

"... Ai fini del secondo periodo dell'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono da considerarsi attrezzature se installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate."

“...A partire dall’anno 2022, il valore della rendita catastale della piazzola di sosta attrezzata per i manufatti previsti all’articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, viene maggiorata del 20% rispetto al valore unitario della piazzola di sosta non attrezzata.”

INCLUSIONE DEI MEZZI MOBILI DI PERNOTTAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA NELLE MISURE DI CREDITO D’IMPOSTA E CONTRIBUZIONE A FONDO PERDUTO PREVISTE DAL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N. 152 - DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PER LA PREVENZIONE DELLE INFILTRAZIONI MAFIOSE

Nel principio del miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale «Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit» Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto, in favore del comparto turistico, un contributo sotto forma di credito di imposta e un contributo a fondo perduto.

Il DL 152/21 ne delinea beneficiari, importi, modalità e tipologie di interventi.

All’articolo 1 (*Contributi e credito d’imposta per le imprese turistiche*), comma 5, sono indicati gli interventi oggetto del credito d’imposta e del contributo a fondo perduto:

- a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
- b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
- c) interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) del presente comma;
- d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativamente alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

e) interventi di digitalizzazione, con riferimento alle spese previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

Al comma 9 dello stesso articolo, si definisce che il Ministero del turismo pubblichi un avviso contenente le modalità applicative per l'erogazione degli incentivi previsti, ivi inclusa l'individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi.

L'avviso pubblico del 23 dicembre 2021 – Modalità applicative per l'erogazione di contributi e crediti d'imposta a favore delle imprese turistiche di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, N.152, all'Art.2 (soggetti beneficiari) comma 1, include tra i beneficiari degli incentivi anche le strutture ricettive all'aria aperta.

Nello stesso avviso pubblico, all'Art. 4 (*Interventi ammissibili*) comma 1 lettera d), si prevedono tra gli interventi ammissibili, quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) d) ed e.5) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

All'art. 5 (*Spese ammissibili*) viene indicato che saranno considerate ammissibili le spese coerenti con quelle indicate nel documento "Spese ammissibili" pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del turismo.

A seguito della pubblicazione dell'elenco delle spese ammissibili relative all'Avviso pubblico del 23 dicembre 2021, recante "Modalità applicative per l'erogazione di contributi e crediti d'imposta a favore delle imprese turistiche ai sensi dell'art. 1 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, pubblicate dal Ministero in data 7 febbraio 2022, **abbiamo purtroppo constatato che sono stati esclusi i mezzi mobili di pernottamento delle strutture ricettive all'aria aperta.**

La lettera d) del documento di elencazione delle spese ammissibili, definisce gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, ammissibili in quanto funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

È infatti fuori da ogni dubbio che ai fini degli interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, possano essere certamente necessari su ogni tipo di immobile, edificio, o struttura di tipo edilizio, interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia, tutti individuati proprio all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pensiamo ad esempio ai ristoranti, alle camere d'albergo, alle sale riunioni, ai magazzini, ai locali tecnici, etc.

Per gli stessi interventi, applicati analogamente ad attività di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e di eliminazione delle barriere architettoniche, nel contesto delle strutture ricettive all'aria aperta, la definizione e l'inquadramento non è così lineare.

Difatti, oltre alla presenza di immobili, edifici, o strutture di tipo edilizio, vi è l'installazione di unità abitative mobili a disposizione dei turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento, e di impianti e servizi delle piazzole attrezzate alla sosta e al soggiorno di turisti provvisti di mezzi di pernottamento (quali ad esempio le colonnine di erogazione servizi/energia per camper e caravan), tutte installazioni non rientranti nell'annovero dei cosiddetti interventi di natura edilizia, e quindi prioritariamente esclusi dalle agevolazioni di cui all'art. 1 comma 5 lettera c) del DL 152/21.

Vero è, che nelle Spese ammissibili, pubblicate dal Ministero, alla lettera d.9), in riferimento alla specifica lettera e.5) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono considerate ammissibili le seguenti spese:

*d.9) installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, **ad eccezione di quelli** che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, **in strutture ricettive all'aperto** per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.*

Ad ulteriore conferma, si evidenzia che nella lettera d.9) delle spese ammissibili, in riferimento alla specifica lettera e.5) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il testo originario è stato modificato escludendo dallo stesso le parole "roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni".

Art. 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,

e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

Tale formulazione tende quindi ad escludere dal contributo a fondo perduto e dal credito d'imposta, l'installazione dei mezzi mobili di pernottamento all'interno delle strutture ricettive all'aperto, permettendo altresì l'inclusione dell'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, in quanto rientranti tra gli interventi di tipo edilizio.

Questa distorsione dei principi cardine della misura (che rammentiamo essere il miglioramento delle infrastrutture di ricettività) escluderebbe da ogni forma di incentivo una parte fondamentale dell'offerta ricettiva delle strutture all'aria aperta, quali le unità abitative mobili per turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento, tra l'altro attrezzature perfettamente in linea con il PNRR in materia di sostenibilità, in quanto installazioni "geneticamente" ecosostenibili, non impattanti e non "consumanti" suolo con nuove attività di tipo edificatorio, realizzate con alte percentuali di materiali costruttivi riciclabili e riutilizzabili alla fine del ciclo di vita del prodotto essendo assemblate a secco, penalizzando fortemente questa tipologia di attività turistico ricettive rispetto ad altre.

Anche in funzione degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, evidenziamo come le strutture ricettive all'aria aperta, siano da sempre attività ricettive fisiologicamente "accessibili" per le loro superfici distribuite "orizzontalmente", e dove in questi ultimi anni vi è sempre più la presenza di mezzi mobili di pernottamento accessibili.

Proposta emendativa

AS 2505

Emendamento articolo 4

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

*“4-bis
(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n.152)*

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'art.1 comma 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come modificato dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c) del citato decreto-legge, sono da considerarsi comprese le installazioni citate nell'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II – Edilizia - Attività 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.
2. Fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e successive modificazioni, all'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse già stanziare dall'articolo 1, comma 13 del citato decreto.”

Nota per successiva modifica Elenco spese ammissibili

d.9) installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili; interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II – Edilizia - Attività 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, limitatamente alle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano

alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

Ai fini della funzionalità di cui di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, tali installazioni dovranno essere corredate di una certificazione di grado 3 ai sensi della normativa UNI EN 1647:2019, relativa alla classificazione dell'isolamento termico e riscaldamento, nonché, ai soli fini della lettera b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, installate nel rispetto delle disposizioni del Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.